Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce

# Decreto Legge ‘Liquidità’

## Principali disposizioni del D.L. n. 23 dell’8/4/2020

Redatto da:
Maurizio Renna e Fabio Notarangelo

# CAPO I: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce

# Premessa

**SACE Spa**, società del Gruppo Italiano Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel settore assicurativo - finanziario, **con una dotazione pari a 200 miliardi di euro, è stata incaricata al rilascio della "Garanzia Italia" a favore delle Imprese Italiane** in occasione della situazione di crisi causata dalla pandemia COVID - 19.

Secondo le indicazioni pubblicate dalla SACE sul proprio portale, le imprese - al fine di attivare la procedura di erogazione del credito - si devono rivolgere al proprio consulente bancario che, da remoto, attiverà l'iter tramite il portale dedicato alle banche. Sarà quindi la banca ad operare come interfaccia diretto tra SACE Spa e le imprese.

## STEP 1

**L'impresa richiede** alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di sua fiducia **un finanziamento** con garanzia dello Stato.

## STEP 2

**Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità**, effettua istruttoria creditizia e, **in caso di esito positivo** del processo di delibera, **inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.**

## STEP 3

**SACE** processa la richiesta e, **riscontrato l'esito positivo** del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed **emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.**

## STEP 4

**Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto** con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

# Art. 1: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

**A. Soggetti beneficiari:**

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione che:

- ✓ alla data del 31 dicembre 2019, non devono essere classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- ✓ alla data del 29 febbraio 2020, non devono avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:

- ✓ per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- ✓ di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

**B. Tipologia della garanzia:**

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito; copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

## Art. 1: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - *Continua*

**C. Finanziamenti ammissibili:**

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell'entrata in vigore di questo decreto legge.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l'impresa.

## Art. 1: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - *Continua*

**D. Percentuali di copertura:**

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

**E. Commissioni di garanzia:**

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

## Art. 1: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - *Continua*

**F. Procedura per l'accesso alla garanzia:**

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

***N.B.*** *In attesa dell'attivazione delle misure di* ***SACE***, ***Cassa Depositi e Prestiti*** *mette a disposizione delle* ***medie e grandi imprese*** *(indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) che dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020 hanno avuto un calo del fatturato del 10%, la possibilità di richiedere* ***finanziamenti di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro*** *e* ***durata fino a 18 mesi*** *a tassi più contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, anche erogati in pool con una o più banche (in questo caso la quota di Cassa Depositi e Prestiti non potrà superare il 50% dell'importo totale). I finanziamenti potranno poi essere consolidati usando le misure previste nel* ***D.L. 08/04/2020, n. 23***.

# Art. 1: Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – *Scheda di Sintesi*

| | |
|---|---|
| **Requisiti delle imprese beneficiarie** | **1. Alla data del 31/12/19 non devono essere classificate come «imprese in difficoltà» nel rispetto della direttiva comunitaria;**<br>**2. Alla data del 29/02/20 non devono avere nei confronti del sistema bancario «esposizioni deteriorate», come da direttiva Europea;**<br>**3. Se PMI o ditte individuali (anche professionisti), devono aver esaurito il plafond del FDG** |
| La garanzia | 1. La durata massima della garanzia è di sei anni;<br>2. Il valore massimo dell'importo del prestito assistito da garanzia può essere pari al maggior valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale;<br>3. Il valore del fatturato viene desunto dal bilancio o dalla certificazione fiscale, il valore dei costi del personale viene desunto dal bilancio o dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.<br>Vengono individuate tre distinte percentuali di copertura da parte della garanzia, al 90, 80, 70% del finanziamento; queste sono calcolate sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest'ultimo. |
| I costi | Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio sono:<br>1) Per i finanziamenti di PMI, in rapporto all'importo garantito: 25 punti base nel I° anno, 50 punti base durante il II° e III° anno, 100 punti base durante il IV°, V° e VI° anno;<br>2) Per i finanziamenti di *mid cap* e grandi imprese, in rapporto all'importo garantito: 50 punti base il I° anno, 100 punti base durante il II° e III° anno, 200 punti base durante il IV°, V° e VI° anno; |
| Impegni delle imprese beneficiarie | 1. Non devono approvare la distribuzione di dividenti o il riacquisto di azioni nel 2020 per se e per ogni altra impresa che faccia parte del gruppo a cui essa appartiene;<br>2. Devono gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. |

## Verifica dell'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria – *Scheda di Sintesi*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto | Il rapporto deve essere inferiore al 50% |
| 2 | Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto | Il rapporto deve essere Inferiore a 7,5 |
| 3 | Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari | Il rapporto deve essere maggiore a 1 |
| 4 | Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate" | La Banca classificava la controparte in bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/01/2020 non risultava classificato tra le Esposizioni Scadute e Deteriorate, Inadempienze Probabili, Sofferenze) |
| 5 | Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dicembre 2019) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema | In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema |
| 6 | Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dicembre 2019) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa | In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20% |

## Artt. 2 e 3: Misure per il sostegno all'esportazione, internalizzazione e investimenti/Sace Spa

Al fine di migliorare l'incisività e la tempestività dell'intervento statale, il D.L. "Garanzia Italia" libera ulteriori 200 miliardi di euro da destinare all'export.

L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%. Tale intervento permetterà di far fronte alla crescente richiesta di operazioni d'interesse strategico per l'economia nazionale, che diversamente le imprese non sarebbero riuscirete a garantire con la propria capacità finanziaria.

In questo modo SACE cambia la sua veste diventando così una "Export credit agency", pienamente operativa a partire da gennaio 2021.

Sarà istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato che sarà governato da SACE e che:

- opererà secondo i più adeguati standard prudenziali di gestione del rischio;
- sarà alimentato con i premi riscossi per conto del MEF.

Il nuovo decreto rafforza il rapporto tra SACE e MEF attraverso una convenzione della durata di 10 anni che avrà cura di disciplinare i seguenti aspetti:

- lo svolgimento da parte di SACE dell'attività istruttoria delle operazioni;
- le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del MEF;
- la gestione degli impegni assunti (inclusi l'esercizio delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti);
- le modalità di gestione del Fondo da parte di SACE;
- l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

## Artt. 2 e 3: Misure per il sostegno all'esportazione, internalizzazione e investimenti - *Continua*

Infine, sarà prevista l'istituzione di un "Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione" composto da rappresentanti del MEF, Esteri, Difesa, Sviluppo, Interno e Politiche agricole. Compito del Comitato sarà quello di deliberare il piano annuale di attività che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del MEF, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF").

## Art. 13: Fondo centrale di garanzia PMI

L'articolo 13 del D.L. 23/2020 sostituisce l'articolo 49 del D.L. "Cura Italia". Si riportano di seguito le modifiche all'operatività del Fondo di garanzia rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del D.L. "Cura Italia".

1. Viene estesa l'operatività del Fondo alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
2. L'importo massimo totale garantito per singola azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea.
3. Ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario.
4. La garanzia è concessa su finanziamenti fino a 6 anni di importo massimo per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore alternativamente al:
   - doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
   - 25% del fatturato del 2019;
   - fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

## Art. 13: Fondo centrale di garanzia PMI - *Continua*

5. Viene previsto l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE. L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c). La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 percento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal D.L. "Cura Italia".
6. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
7. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013;

## Art. 13: Fondo centrale di garanzia PMI - *Continua*

8. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
9. Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
   - l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
   - un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (non superiore a 25.000,00 euro).
10. Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).
11. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

## Art. 13: Fondo centrale di garanzia PMI - *Continua*

12. In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra garanzia a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
13. La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. Fino al 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate delle condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio, come specificate al comma 2 del decreto-legge.
14. Possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.
15. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

# Art. 13: Fondo centrale di garanzia PMI – *Schema di Sintesi*

| Soggetti | Garanzia | Durata | Importo | Note |
|---|---|---|---|---|
| PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professioni | 100% | Durata massima di 72 mesi di cui 24 mesi di preammortamento | 25% ricavi 2019<br>Massimo 25.000 euro | Garanzia concessa automaticamente, gratuitamente e senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria |
| PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro | 90% | Durata massima di 72 mesi | 25% fatturato 2019 | Garanzia cumulabile fino al 100% con copertura Confidi |
| Imprese fino a 499 dipendenti | 90% | Durata massima di 72 mesi | Doppio della spesa per il personale 2019<br>25% fatturato 2019<br>Fabbisogno per costi di capitale e investimento nei successivi 18 mesi per PMI, 12 mesi altre imprese | Consentite esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" se successive al 31gennaio 2020 |

# CAPO II: ALTRE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce

# Art. 5: Differimento entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa

Il Codice della crisi e dell'insolvenza delle imprese di cui al D.Lgs. 14/2019 entra in vigore il 1.09.2021, salve le specifiche deroghe contenute nell'art. 389, c. 2, che hanno efficacia dal 16.03.2019. Sono pertanto rinviate le norme riferite al sistema delle misure di allerta.

Rientrano nella deroga, e quindi restano efficaci le seguenti modifiche al Codice Civile (già entrate in vigore il 16.03.2019):

- artt. 27, cc. 1 e 350 - Competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni;
- artt. 356 e 357 - Albo dei soggetti incaricati di gestione e controllo delle procedure;
- art. 359 - Area web riservata;
- artt. 363 e 364 - Certificazione debiti verso Inps, Inail e tributari;
- art. 366 - Spese di giustizia;
- artt. 375, 377, 378 e 379 - Modifiche del Codice Civile inerenti assetti organizzativi, responsabilità degli amministratori e nomina dei sindaci;
- artt. 385, 386, 387 e 388 - Garanzia in favore di acquirenti di immobili da costruire.

Il Codice della crisi d'impresa sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020, nel pieno dell'emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19. Il D.L. 2.3.2020, n. 9 aveva già differito al 15.02.2021 l'entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso. La nuova disposizione riallinea i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del codice della crisi, rinviando l'applicazione di tutte le nuove disposizioni al 1.9.2021, tranne quelle espressamente previste.

## Art. 6: Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano:

- l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regolamenta la procedura da seguire se il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al disotto del limite legale;
- gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c.. che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

• Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.

• La norma evita agli amministratori il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa del patrimonio ai sensi dell'art. 2486 c.c., mentre resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni dall'art. 58 Direttiva n. 1132/2017.

## Art. 7: Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

• Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività [art. 2423-bis, c. 1, n. 1) c.c.] può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020, fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell'art. 106 D.L. 18/2020.

• Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

• Le disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati.

## Art. 8: Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

• Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano:

- l'art. 2467 c.c., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;

- l'art. 2497-quinquies c.c. che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

## Art. 9: Differimento dei termini in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

• I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 sono prorogati di 6 mesi.

• Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (art. 161 R.D. 267/1942) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. 267/1942).

• L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite.

• Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

## Art. 9: Differimento dei termini in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione - *Continua*

• Il debitore che ha ottenuto la concessione di un termine fissato dal giudice (tra 60 e 120 giorni ex art. 161 R.D. 267/1942), che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID- 19.

• Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi. Si applica l'art. 161, cc. 7 e 8 R.D. 267/1942, per effetto dei quali il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, con obblighi informativi almeno mensili.

• L'istanza per la proroga può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista di cui all'art. 182-bis, c. 7 R.D. 267/1942. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'art. 182-bis, c. 7, 1° p. R.D. 267/1942 (verifica della completezza della documentazione depositata, fissazione dell'udienza e comunicazione ai creditori della documentazione) e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze previste.

## Art. 10: Blocco dei fallimenti e altre procedure basate sullo stato di insolvenza

• Tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (compresi quindi i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio) e per la liquidazione coatta amministrativa e dell'accertamento dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9.03.2020 e il 30.06.2020, sono improcedibili.

• Le disposizioni non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio.

• Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo citato fa seguito la dichiarazione di fallimento, il medesimo periodo non viene computato nei termini per la dichiarazione di fallimento per l'imprenditore che ha cessato l'attività (1 anno) e per la proposizione delle azioni revocatorie.

## Art. 11: Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

• I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 30.04.2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9.04.2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

• L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini per l'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari nel caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista e per la comunicazione al traente di tale ultimo caso;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

• I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino alla data del 9.04.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto.

## Art. 12: Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini)

• Per lavoratori autonomi, a cui è stato esteso l'accesso al Fondo per mutui sulla "prima casa", ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. a) D.L. 18/2020, si intendono i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, c. 1 D.L. 18/2020). Nella relazione illustrativa è specificato che la disposizione è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

• Per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

# CAPO IV: MISURE FISCALI E CONTABILI

# Art. 18: Sospensione di versamenti tributari e contributivi

• Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'Iva.

• Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

• Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'Iva.

• Per tali ultimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

• I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31.03.2019.

# Art. 18: Sospensione di versamenti tributari e contributivi - *Continua*

• I versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

• La sospensione dei versamenti dell'Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

• I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

• Per i soggetti aventi diritto (operatori dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, qualora non rientrino nei parametri per fruire della nuova sospensione) restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'art. 8, c. 1 D.L. 9/2020 e dell'art. 61, cc. 1 e 2 D.L. 18/2020 (sospensione fino al 30.04.2020 con ripresa dei versamenti entro il 31.05.2020 ai sensi dell'art. 61, c. 4 D.L. 18/2020)).

• Analogamente, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall'art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020 (art. 61, c. 5 D.L. 18/2020).

## Art. 18: Sospensione di versamenti tributari e contributivi - *Continua*

L'Inps, l'Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'art. 62, c. 2 D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro).

## Art. 21: Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020

• I versamenti (per tutti i contribuenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020 (anziché entro il 20.03.2020 come in precedenza disposto dall'art. 60 D.L. 18/2020).

# Schema versamenti per MARZO

Il nuovo decreto ha posto in essere un rinvio della scadenza dello scorso 20 marzo, prevedendo che coloro che non abbiano provveduto al versamento possono farlo entro il prossimo 16 aprile senza l'applicazione di sanzioni ed interessi

***Imprese più colpite***

***Altri con Ricavi 2019 < € 2milioni***

**Dal 8/3 al 31/3**

**Ritenute**

**IVA**

**Contributi**

**Rata Unica 1/6**

**oppure**

**5 Rate dal 1/6**

***Altri con Ricavi 2019 > € 2milioni***

**Versamento del 16/03/2020**

**20/03/2020**

**oppure**

**16/04/2020**

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce

# Schema versamenti per APRILE

**APRILE**

**Ritenute**
**IVA**
**Contributi**

*Soggetti con ricavi 2019* ***< €50 milioni***

- *Riduzione ricavi 3/2020 rispetto 3/2019* ***< 33%*** → **Scadenze originali**
- *Riduzione ricavi 3/2020 rispetto 3/2019* ***> 33%*** → **scelta**

*Soggetti con ricavi 2019* ***> €50 milioni***

- *Riduzione ricavi 3/2020 rispetto 3/2019* ***> 50%*** → **scelta**
- *Riduzione ricavi 3/2020 rispetto 3/2019* ***< 50%*** → **Scadenze originali**

**scelta**

- **Rata Unica 30/06**
- **5 Rate dal 30/06**

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce

# Schema versamenti per MAGGIO

**MAGGIO**

**Ritenute**
**IVA**
**Contributi**

*Soggetti con ricavi 2019* ***< €50 milioni***

*Riduzione ricavi 4/2020 rispetto 4/2019* ***< 33%*** → **Scadenze originali**

*Riduzione ricavi 4/2020 rispetto 4/2019* ***> 33%***

*Soggetti con ricavi 2019* ***> €50 milioni***

*Riduzione ricavi 4/2020 rispetto 4/2019* ***> 50%***

**scelta**
- **Rata Unica 30/06**
- **5 Rate dal 30/06**

*Riduzione ricavi 4/2020 rispetto 4/2019* ***< 50%*** → **Scadenze originali**

# Art. 19: Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

• Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 (anziché 31.03.2020) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. È pertanto abrogata la medesima disposizione contenuta nell'art. 62, c. 7 D.L. 18/2020 per ampliarne il riferimento temporale.

• I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (anziché 31.05.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (anziché maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

## Art. 20: Metodo previsionale acconti Giugno

• In sede di dichiarazione dei redditi 2020 - quindi concernente l'anno d'imposta 2019 - sarà necessario procedere al versamento degli acconti per l'anno in corso. Il calcolo di tali acconti può essere effettuato con il metodo storico, basandosi quindi sulle imposte calcolate per il 2019 oppure con il metodo previsionale, versando quindi un acconto differente e basato sulla previsione di reddito futura.

• Normalmente, qualora il versamento previsionale non risulti poi sufficiente, vengono applicate sanzioni ed interessi. Il Decreto Liquidità stabilisce invece che non si applicano le sanzioni e gli interessi qualora gli acconti determinati con il metodo previsionale non siano inferiori all' 80% dell'acconto dovuto sulla base di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi 2020.

• Appare quindi percorribile un versamento di acconti ridotto in sede di dichiarazione

## Art. 22: Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

• Per l'anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato al 30.04.2020.

• Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non si applica se le stesse sono trasmesse oltre il termine del 31.03.2020 ma entro il 30.04.2020.

• Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.

## Art. 23: Proroga validità dei certificati di regolarità fiscale (Durf)

I certificati di regolarità fiscale emessi ai fini dell'esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro, emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020.

## Art. 24: Termini per agevolazioni "prima casa"

Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nell'immobile prima casa acquistato con le agevolazioni concernenti l'imposta di registro, nonché il termine di 1 anno per l'acquisto della prima casa dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva per la prima casa, il termine di 1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, nonché il termine per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020.

# Art. 25: Assistenza fiscale a distanza

• Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

• In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

• Le citate modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps.

• Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

## Art. 26: Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

• Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro);

b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

• Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

## Art. 27: Cessione gratuita di farmaci a uso compassionevole

• La presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal D.M. Salute 7.09.2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto; si tratta di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e utilizzati al di fuori della sperimentazione stessa in pazienti quando non vi sono alternative terapeutiche valide.

• Tali farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini della determinazione della base imponile delle imposte dirette. La disposizione neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni equiparando ai fini Iva la cessione di detti farmaci alla distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione di ricavi ai fini delle imposte dirette.

## Art. 29: Processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

• Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal D.M. 23.12.2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

• La sanzione relativa al contributo unificato irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.

• Sono inoltre riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine fissato al 31.05.2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'art. 67, c. D.L. 18/2020, è anticipato al 11.05.2020, che è il temine di sospensione fissato dall'art. 37 D.L. 23/2020.

## Art. 30: Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

• Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

• Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

## Art. 34: Divieto di cumulo pensioni e redditi

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di ultima istanza per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art. 44 D.L. 18/2020), i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

## Art. 35: Pin Inps

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

# CAPO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

## Art. 36: Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

• È prorogato all'11.05.2020 il termine inizialmente fissato al 15.04.2020 concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civile e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati nell'art. 83, c. 2 D.L. 18/2020.

• La disposizione non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all'11.05.2020.

• Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16.04 al 3.05.2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, c. 3, dello stesso codice.

• La proroga del termine si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti.

## Art. 37: Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Il termine del 15.04.2020 previsto dall'art. 103, cc. 1 e 5 D.L. 18/2020 è prorogato al 15.05.2020. conseguentemente sono sospesi tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A. pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data.

# CAPO VI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

# Art. 41: Disposizioni in materia di lavoro

- Le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 D.L. 18/2020, contenenti i trattamenti di integrazione salariale (trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per Covid-19), si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020.
- Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.

# Documento redatto per il Collegio Provinciale dei Geometri di Lecce a cura di:

*Maurizio Renna:*
*Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti*

*Fabio Notarangelo:*
*Esperto di Organizzazione Aziendale, Pianificazione e Controllo di Gestione*

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce